



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF009
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 8

OGGETTO	INVIO SISTEMA TS AL 31/01/2018 – ISTRUZIONI OPERATIVE
RIFERIMENTI	Art. 3 Dlgs. 175/2014; DDMM 31/07/2015, 2/08/2016, 1/09/2016, 16/09/2016 e 14/12/2016; Prov. 29/07/2016 e 15/09/2016 – FAQ aggiornate Sito STS
CIRCOLARE DEL	18/01/2017

Sintesi: entro il prossimo 31 gennaio i soggetti obbligati dovranno procedere all'invio dei dati delle spese sanitarie 2017 al Sistema Tessera Sanitaria (TS) ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato. Si riepiloga la relativa disciplina, alla luce delle nuove FAQ rese disponibili sul sito sistema TS.

Come noto, l'art. 3 c. 3 DLgs. n. 175/2014 ha stabilito che:

- i soggetti che **erogano prestazioni sanitarie**
- sono tenuti ad **inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i relativi dati **entro il 31/01 dell'anno successivo** a quello di **“sostenimento” della spesa**

per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato dei contribuenti.



N.B.: in relazione alle **spese sostenute nel 2017**, la trasmissione dei dati dovrà, dunque, essere effettuata **entro il 31/01/2018**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNCAZIONE DELLE SPESE 2017

SOGGETTI OBBLIGATI		Rif.
farmacie (pubbliche e private)		Art. 3 Dlgs 175/2014
a) aziende sanitarie locali (ASL)		
b) aziende ospedaliere		
c) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico		
d) policlinici universitari		
e) presidi di specialistica ambulatoriale		
f) strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa (*)		c. 949 L. 208/2015
g) altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari (fattispecie residuale)		
medici chirurghi e odontoiatri (anche se operanti nella tipologia dello studio associato)		c. 949 L. 208/2015
strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate con il SSN (es.: strutture cd. “socio-sanitarie”: RSA, RSD, CDI, hospice, consultori, ecc.)		
Parafarmacie	esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004	DM 1/09/2016
Psicologi	iscritti all’Albo degli psicologi (L. n. 56/89)	
Tipologie di paramedici	iscritti all’Albo degli infermieri (DM n. 739/94)	
	iscritti all’Albo delle ostetriche/i (DM n. 740/94)	
	iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)	
	esercenti l’arte ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97	
	N.B.: sono esclusi i paramedici che non figurano nell’elenco	
Veterinari	iscritti all’Albo dei veterinari, per spese riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva	



N.B: i dati da inviare riguardano le ricevute fiscali/scontrini/fatture relativi a spese sanitarie:

- sostenute dalle **persone fisiche e loro familiari a carico** (inclusi relativi rimborsi erogati)
- rimanendo **escluse quelle sostenute da soggetti passivi Iva**

essendo l'adempimento finalizzato alla predisposizione del 730 precompilato (v. Faq STS del 19/01/2016).

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTI OBBLIGATI

SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI ESCLUSI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ medici/odontoiatri o paramedici che operano all'interno di una Srl (FAQ): ove la srl emette fattura nei confronti degli assistiti (dunque dove non si configura l'obbligo di cd. "accentrimento del corrispettivo"), le spese sanitarie erogate nell'anno 2017 sono trasmesse dalla struttura (e non dai singoli soggetti, come invece avviene nel caso di studio associato) e solo se questa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari ✓ o è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata. ▪ i "paramedici" (professionisti che operano nell'ambito delle "prestazioni ausiliarie della professione sanitaria", che non possono definirsi "medici") individuati nell'elenco del DM 1/09/2016 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ paramedici che non figurano nell'elencazione del DM 1/09/2016 (es: fisioterapisti, logopedisti; podologi, ecc. – vedi prospetto di riepilogo) ▪ i medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali (FAQ Sistema STS) ▪ veterinari: vanno escluse le prestazioni rese nei confronti di animali non "da compagnia"/detenuti non per la "pratica sportiva" (es: prestazioni rese ai bovini da latte, ecc.), posto che non spetta la detrazione Irpef ▪ odontotecnici: pur erogando prestazioni detraibili ai fini IRPEF, rivestono la qualifica di imprese (non sono ricompresi tra i soggetti obbligati) ▪ negozi di sanitari, officine di produzione di protesi, ecc. (FAQ Sistema STS) ▪ gli eredi

NEW

RM 7/E/2018 - STRUTTURE OPERANTI NEL SETTORE ASSISTENZIALE/SOCIO-SANITARIO CON DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI EX ART. 36 BIS DPR 633 DEL 1972.

L'invio dei dati

a) è dovuto laddove:

- l'utente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali (non rilasciato senza esplicita richiesta)
- o l'ente renda **prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, n.18) e 19)** del DPR 633/1972 (non opera ex lege la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione - attività di:
 - ✓ prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
 - ✓ prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto
 - ✓ nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali))

b) non sussiste: per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.

DOCUMENTAZIONE: al fine di consentire:

- ai contribuenti di **documentare idoneamente** la detrazione o deduzione dell'onere
- e all'Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, nel documento di spesa è necessario:
 - ➔ dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell'utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di:
 - ✓ spesa sanitaria e di spesa non sanitaria
 - ✓ di spesa non rimasta a carico dell'assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo, comune o regione)
 - ➔ qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie
 - ✓ di determinare la quota di spese sanitarie applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle deliberazioni regionali, come chiarito dalla CM 7/2017.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Si riportando le **FAQ aggiornate al 17/01/2018** pubblicate sul sito internet STS gestito dal MEF:

CASO/FAQ STS	SOLUZIONE
Strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc..)	Tali strutture non sono tenute all'invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del DLgs n. 502 del 30 dicembre 1992.
Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp, ecc) il cui rappresentante legale è un medico veterinario	Tali strutture non hanno l'obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale (v. <i>Faq Con quale modalità invia lo studio associato di medici?</i>)
Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non è un medico veterinario	Non hanno obbligo di invio
Ottici e parafarmacie (registrati con propria Partita IVA presso l'elenco del Min. salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente Partita IVA diversa (ad esempio quella dell'ipermercato o supermercato)	Considerato che la norma pone l'obbligo solo agli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 e agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all'invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta essere ricompreso negli elenchi del Ministero della salute.
Supermercato o ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all'interno della propria struttura	Il supermercato o ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all'interno della propria struttura, non è tenuto all'invio dei dati delle spese sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 175/2014, né ai sensi dell'art. 1 del DM 1/09/2016.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO ED UTILIZZO DEI DATI

Il Provv. 15/09/2016 ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati trasmessi dai "nuovi" soggetti obbligati dal 2016 (di fatto ribadendo quanto già previsto per la trasmissione nel 2015)

In particolare ha esteso ai dati inviati dai "nuovi" soggetti interessati all'invio dal 2016 il **medesimo trattamento già previsto in precedenza dal Provv. 29/07/2016** (v. RF 206/2016) in relazione a:

modalità di accesso ai dati aggregati	conservazione dei dati ai fini di controllo
consultazione dei dati da parte del contribuente	registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
opposizione dell'assistito a rendere disponibili i dati all'Agenzia delle entrate	

LE PROCEDURE PER IL REPERIMENTO DELLE CREDENZIALI

Per effettuare l'invio dei dati è necessario munirsi delle **credenziali di accesso al STS**.

Si potrà:

- provvedere **direttamente** all'invio
- ovvero **delegare un soggetto terzo**

ATTENZIONE: il soggetto delegato può essere un'associazione di categoria e/o un soggetto abilitato all'invio telematico che possieda la specifica abilitazione ottenuta attraverso la funzione "Gestione deleghe" presente nell'area riservata del sito Internet del STS.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

In quest'ultimo caso:

1. il soggetto obbligato deve accedere all'area riservata del STS ed indicare il soggetto terzo che intende delegare all'invio;
2. dopo aver verificato il rispetto dei requisiti necessari, il Sistema STS invia al delegato un link per il perfezionamento della delega.



N.B. È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato (FAQ Sistema STS)

L'INVIO DEI DATI

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso **3 canali**:

- **data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it** tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line)
- invio di ogni singola spesa con **web service** (SINCRONO).
- invio di un **file Xml** con tutte le spese con web service

All'atto della ricezione dei dati il sistema:

- rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
- al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell'utente **un'apposita ricevuta** che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

I DATI DA TRASMETTERE

Occorre fornire l'indicazione della **tipologia di spesa e il relativo codice** (tratti dagli Allegati A ai DM 2/08/2016 e 31/07/2015) che riassumono nella seguente tabella.

FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE		STRUTTURE SANITARIE (pubbliche e private) ACCREDITATE (dal SSN/SASN) O AUTORIZZATE	
TIPO DI SPESA	Cod.	TIPO DI SPESA	Cod.
Ticket per farmaci o prestazioni nell'ambito del SSN (quota fissa e/o differenza col prezzo di riferimento)	TK	Ticket (franchigia, quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto).	TK
Farmaco, anche omeopatico	FC	<ul style="list-style-type: none"> - Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica. - Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. - Prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia/medicina estetica). - Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. - Certificazione medica 	SR
Farmaco per uso veterinario	FV		
Protesica e integrativa	PI		
Acquisto/affitto di dispositivo medico CE	AD		
Spese sanitarie per prestazioni erogate dalle farmacie (es.: ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia/colesterolo, misurazione della pressione sanguigna, ecc.).	AS		
Altre spese	AA	Cure termali	CT
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI		Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)	PI
TIPO DI SPESA	Cod.	Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera	IC
<ul style="list-style-type: none"> - Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica. - Visita medica generica e specialistica o prestazioni 	SR	Farmaco per uso veterinario	FV
		Altre spese sanitarie	AA

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

diagnostiche e strumentali. - Prestazione chirurgica (esclusa la chirurgia estetica / medicina estetica). - Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. - Certificazione medica.		PARAFARMACIE	
		TIPO DI SPESA	Cod.
		Farmaco, anche omeopatico	FC
		Farmaco per uso veterinario	FV
Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera	IC	Protesica e integrativa	PI
	AA	Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio, spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna).	AS
PSICOLOGI – INFERMIERI – OSTETRICHE/I – TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA			
TIPO DI SPESA	Cod.	Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.	AD
Prestazioni sanitarie (in generale)	SP	Altre spese sanitarie.	AA
VETERINARI			
TIPO DI SPESA	Cod.	Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE (AD). Sono inclusi i dispositivi medici "su misura" (es: occhiali fatti su misura).	AD
Farmaco per uso veterinario	FV	Altre spese sanitarie (es: visite)	AA
Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali di cui al DM n. 289/2001 (animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).	SV	OTTICI	
		TIPO DI SPESA	Cod.
		Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE (AD). Sono inclusi i dispositivi medici "su misura" (es: occhiali fatti su misura).	AD
		Altre spese sanitarie (es: visite)	AA

Oltre alla tipologia di spesa, corrispondente a uno dei codici sopra elencati, si dovrà indicare:

- i **dati identificativi del documento fiscale** (compreso il numero dello scontrino o della fattura)
- la **data di pagamento** (2017)
- il **tipo di operazione:**

✓ nuovo inserimento ("I")	✓ rimborso ("R")
✓ variazione ("V")	✓ cancellazione ("C")
- il **Codice fiscale del cittadino** rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato". **In assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.**
- l'**ammontare della spesa** al centesimo di euro.

INVIO DATI - LE FAQ PRESENTI SUL SITO INTERNET STS

CASO/FAQ STS	SOLUZIONE
Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi e di odontoiatri (decreto 31 luglio 2015) o di iscritti agli albi professionali (decreto 16 settembre 2016)?	Per lo studio associato, l'invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all'albo, indicando la partita IVA dello studio.
I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?	Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.
Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?	Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l'intero importo pagato senza distinguere l'importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia "altre spese" (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l'importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016.

Le spese relative a fatture per l'emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aula di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?	Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell'assistito, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "SR", a prescindere dall'applicazione dell'Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?	Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "IC". Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.
Che cosa deve fare l'erogatore quando il cittadino esercita l'opposizione all'invio della spesa al Sistema TS?	L'art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015"
Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell'anno di emissione della fattura?	La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.
Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?	Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall'assicurazione, si attegga come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest'ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall'assicurazione. Pertanto, fermo restando il "criterio di cassa", le spese sanitarie, ancorché pagate dall'assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall'assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell'assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all'Agenzia delle entrate.
Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all'Iva esposti in fattura	L'imposta di bollo e l'Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest'ultimo?	Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

SPESOMETRO TRIMESTRALE - ESONERI

Con il **comunicato stampa del 12.09.2017**, l'Agenzia ha risolto in via "ufficiosa" il rapporto tra "nuovo" spesometro e dati di fatture già inviati al sistema TS, chiarendo che:




Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre **è possibile non inserire** i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3 c. 3 del D.lgs. n. 175/2014). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria

Pertanto:

- **i dati inviati al sistema TS**
- potranno **non essere inseriti** nell'ambito dello **spesometro semestrale**.

ASPETTI SANZIONATORI

Le sanzioni applicabili (art. 3 c. 5-bis Dlgs. 175/2014) sono riassunte come segue:



PROFESSIONI SANITARIE SVOLTE SIA IN FORMA INDIVIDUALE CHE ASSOCIATA (NON SOCIETARIA).

PROFESSIONI SANITARIE (vigilate del Min. della Salute)		OBBLIGO STS
Medico chirurgo		dal 2015
Odontoiatri		
Farmacista		
Medico Veterinario		dal 2016
Psicologo		

Para-medici	Professioni tecnico assistenziali riabilitative sanitarie			
	Professioni sanitarie assistenziali:			
	Infermiere		dal 2016	
	Infermiere pediatrico			
	Ostetrico			
	Professioni sanitarie riabilitative			
	Podologo		NO (*)	
	Fisioterapista			
	Logopedista			
	Ortottista - assistente di oftalmologia			
	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva			
	Tecnico della riabilitazione psichiatrica			
	Terapista occupazionale			
	Educatore professionale			
	Professioni sanitarie tecniche			
	Tecnico audiometrista		NO (*)	
	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico			
	Tecnico sanitario di radiologia medica		dal 2016	
	Tecnico sanitario di neurofisiopatologia		NO (*)	
	Tecnico ortopedico			
	Tecnico Audioprotesista			
	Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare			
	Igienista dentale			
	Dietista			
	Professioni sanitarie tecniche della prevenzione			
	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		NO (*)	
	Assistente sanitario			
	Altre figure sanitarie (di livello non universitario)			
	Arti ausiliarie delle professioni sanitarie			
	Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici			NO (*)
	Ottico			dal 2016
	Odontotecnico			NO (*)
	Puericultrice			
	Operatori non sanitari			
	Massofisioterapista			NO (*)
	Operatore socio-sanitario			
	Assistente studio odontoiatrico			

(*) Si ritiene rientrino nell'obbligo di invio se costituiti in società (in quanto "strutture sanitarie"); in tal caso l'obbligo scatta in capo alla società.